

STATUTO

Associazione Nazionale **Invalidi e datori di lavoro domestico - AIDALDO-CIA**

art. 1

(Denominazione e sede)

L'Associazione Nazionale Invalidi e datori di lavoro domestico - AIDALDO-CIA

avente sede in Roma, è l'associazione di settore di CIA - Agricoltori Italiani.

Essa si avvale per il perseguimento dei propri fini dell'organizzazione, delle sedi, del personale della CIA che potrà essere delegato a svolgere le attività dell'associazione e a raccogliere le adesioni alla stessa.

Essa usa il marchio ed il logo della CIA, a cui riconosce la proprietà esclusiva degli stessi e potrà dotarsi di un proprio logo nel quale compaia comunque in formato ridotto il logo Cia e che rispetti i colori dei loghi di Cia e delle altre strutture del sistema Cia.

Su delibera degli organi nazionali, potranno essere aperti uffici territoriali nelle corrispondenti sedi Cia, per svolgere meglio le proprie attività, nominando su indicazione della Cia provinciale il responsabile.

art. 2

(Scopi)

L'Associazione Nazionale **Invalidi e datori di lavoro domestico - AIDALDO-CIA** (in sigla AIDALDO-CIA) persegue gli scopi statutari e realizza la politica della Confederazione stessa, nei riguardi degli invalidi civili e/o del lavoro e dei datori di lavoro domestico e, in particolare si propone di:

- a) concorrere con la sua azione, nell'ambito della linea generale della CIA, alle trasformazioni degli orientamenti di politica sociale e culturale, delle strutture e dei servizi, a favore degli invalidi civili e/o del lavoro, al fine di affermarne il ruolo, la dignità ed i diritti civili garantiti dalla Costituzione a tutti i cittadini
- b) tutelare gli interessi dei datori di lavoro domestico nei confronti delle istituzioni pubbliche nonché delle controparti sindacali;
- c) contribuire alla realizzazione di un sistema di sicurezza sociale che si fondi su una più alta qualità della vita per gli invalidi, in particolare nella previdenza, nella assistenza sanitaria e sociale;
- d) Promuovere azioni ed iniziative a difesa degli interessi dei datori di lavoro domestico nelle competenti sedi politiche ed istituzionali;
- e) Offrire servizi di assistenza e consulenza contabile, amministrativa e legale agli iscritti alla AIDALDO-CIA nei settori del lavoro domestico e dell'invalidità, anche mediante convenzioni con enti e società;
- f) promuovere iniziative culturali e ricreative ed assistenziali intese a soddisfare le esigenze degli invalidi per il loro mantenimento attivo nell'ambito delle comunità di cui fanno parte;
- g) partecipare ad incontri ed intese con le altre organizzazioni sindacali e di categoria del settore datori di lavoro domestico, per realizzare adeguati trattamenti previdenziali ed assistenziali dei collaboratori domestici comunque sostenibili per il datore di lavoro;
- h) Sottoscrivere contratti collettivi di lavoro;

Per la realizzazione degli scopi sopra indicati, - AIDALDO-CIA può compiere, d'intesa con la CIA nazionale, ogni attività, iniziativa necessaria, anche mediante forme di volontariato. Può anche, se necessario alla propria funzionalità di rappresentanza e/o operativa, aderire ad altre organizzazioni di categoria o stringere con esse patti federativi,

art. 3
(Adesione)

Possono aderire all'AIDALDO-CIA tutti gli invalidi civili e/o del lavoro ed i datori di lavoro domestico, mediante domanda scritta ed inviata telematicamente al Comitato direttivo, anche per tramite degli uffici aperti sul territorio, degli uffici territoriali Cia, o dei soggetti operanti in convenzione con l'associazione.

AIDALDO-CIA è una articolazione del sistema confederale della CIA, consentendo a ciascun associato di accedere ai benefici da quest'ultima previsti per le articolazioni del sistema confederale.

Con l'adesione alla AIDALDO-CIA il socio si impegna a:

- a) accettare il presente Statuto ed a rispettare gli obblighi che da esso derivano, nonché rispettare le delibere degli organi;
- b) rispettare le regole di comportamento contenute nel codice etico della CIA che l'associazione recepisce come proprio;
- c) ottemperare alla contribuzione all'AIDALDO-CIA con il versamento delle quote associative come stabilite dall'assemblea dell'associazione direttamente o tramite delega sindacale ove prevista;
- d) fornire al sistema CIA e agli enti di emanazione le informazioni che potranno essergli richieste per l'attuazione delle attività confederali, purché nel rispetto della L. 675/96 e successive modifiche.

La qualità di socio è personale e non trasferibile. L'adesione è annuale e si intende tacitamente rinnovata salvo disdetta scritta da inviare anche telematicamente al Comitato direttivo. Il mancato versamento della quota annuale determina la sospensione dell'esercizio da tutti i diritti di associato, compreso quello di elettorato attivo e passivo; il mancato versamento della quota annuale nel termine stabilito, comporta la decadenza da ogni incarico negli organi dell'Associazione a qualsiasi livello.

art. 4
(Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea elettiva
- b) Il Consiglio Generale
- c) Il Comitato Direttivo
- d) Il Presidente

art. 5
(Elezione degli organi)

Tutti gli organi di direzione sono composti da iscritti alla AIDALDO-CIA.

La durata delle cariche elettive è di quattro anni.

Alla elezione si procede con voto palese o segreto. Si procede con voto segreto quando la richiesta è avanzata da un quinto dei presenti aventi diritto al voto.

Il membro di un organo di direzione che sia assente ingiustificato per tre volte consecutive alle riunioni collegiali è dichiarato decaduto dall'incarico e sostituito dallo stesso organismo che lo ha designato.

art. 6
(Assemblea elettiva)

L'Assemblea è il massimo organo elettivo dell'Associazione.

L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale. Essa si riunisce su convocazione del Comitato Direttivo ogni quattro anni ovvero quando il Consiglio Generale lo richieda. L'assemblea può svolgersi anche in forma telematica, purché sia assicurata l'effettiva presenza e la possibilità di intervenire per tutti i componenti. Ciascun associato può dare delega ad altro associato, il quale può ricevere fino a 5 deleghe. La convocazione sarà effettuata tramite annuncio sul proprio sito internet almeno sette giorni prima della data fissata, comunicando le modalità di partecipazione. Il regolamento attuativo disciplina le modalità di costituzione, svolgimento e validità dell'assemblea.

In prima convocazione l'assemblea è valida con il 50% degli associati; in seconda convocazione da tenersi almeno un'ora dopo la prima, con qualsiasi numero di partecipanti. L'assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea elettiva svolge le seguenti funzioni:

- a) determina la strategia politica generale ed organizzativa dell'AIDALDO-CIA in armonia con gli obiettivi politici e le strategie associative della CIA;
- b) delibera, su proposta del Consiglio Generale, con la maggioranza dei due terzi degli intervenuti, le modifiche dello Statuto, previa intesa con la Direzione della CIA;
- c) elegge il Consiglio Generale dell'AIDALDO-CIA;
- d) revoca per giusta causa i membri del Consiglio Generale;
- e) Delibera lo scioglimento dell'Associazione con la maggioranza dei due terzi dei presenti alla riunione, fermo quanto previsto nel successivo art. 12 e dal regolamento attuativo.

L'ordine del giorno, le modalità di preparazione e di svolgimento dell'Assemblea, nonché quelle relative alla partecipazione degli associati, sono disciplinati nel regolamento attuativo dello statuto.

art. 7
(Il Consiglio Generale)

Il Consiglio Generale si compone di un numero minimo di 20 e fino ad un massimo di trenta membri, compresi il presidente ed il vicepresidente, assicurando almeno un rappresentante per ogni regione, e che ciascuna delle categorie rappresentate (invalidi e datori di lavoro) sia presente proporzionatamente nell'organo.

Il Consiglio generale, si riunisce almeno due volte all'anno anche in via telematica, purché sia assicurata la effettiva presenza e la possibilità di intervenire, su convocazione del presidente e ogni qualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il consiglio Generale ha i seguenti compiti:

- a) definisce le azioni politiche dell'AIDALDO-CIA e adotta le iniziative necessarie per rendere operanti le decisioni dell'assemblea;
- b) nomina il comitato direttivo, tenendo conto di tutte le componenti presenti nell'associazione;
- c) elegge il presidente, il vicepresidente, dando adeguata rappresentatività alle componenti e garantendo, per quanto possibile, la rotazione degli incarichi, in occasione dei rinnovi;
- d) approva i bilanci preventivo e consuntivo, predisposti dal Comitato direttivo.
- e) Propone all'assemblea elettiva le modifiche allo statuto;
- f) Revoca per giusta causa i membri del comitato direttivo.

IL consiglio generale è convocato dal Presidente, secondo le modalità e termini stabiliti nel regolamento attuativo.

Art. 8
(il Comitato direttivo)

Il Comitato Direttivo è composto da tre a sette membri, compresi presidente e vicepresidente, assicurando che ciascuna delle categorie rappresentate (invalidi e datori di lavoro) sia presente proporzionatamente nell'organo; si riunisce almeno 4 volte l'anno anche in via telematica, purché sia assicurata la effettiva presenza e la possibilità di intervenire, su convocazione del presidente e ogni qualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti,

Esso ha il compito di:

- a) Attuare la linea politica dell'AIDALDO-CIA e adottare le iniziative per rendere operanti le decisioni del Consiglio Generale;
- b) assumere tutte le iniziative e comportamenti conseguenti per attuare l'oggetto sociale, anche mediante convenzioni con strutture del sistema confederale CIA o con terzi;
- c) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo dell'AIDALDO-CIA da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale.
- d) Nominare su indicazione della Cia il Segretario/Direttore nazionale, attribuendogli poteri e deleghe per lo svolgimento della sua attività di gestione operativa dell'associazione.

Al segretario/direttore nazionale, sono attribuiti i poteri di ordinaria amministrazione, esercitati nell'ambito dei deliberati del comitato direttivo e di quanto previsto dal bilancio preventivo.

Eventuali oneri, costi e iniziative di straordinaria amministrazione, non previsti nel bilancio preventivo, debbono essere concordati con il direttore della CIA e ratificati dal comitato direttivo.

Possono, altresì, essere chiamati a partecipare a dette riunioni terzi non associati su invito del Presidente per la loro specifica competenza nelle materie in trattazione.

In caso di assenza temporanea del Presidente della associazione, il Comitato Direttivo, è presieduto dal vicepresidente.

art. 9
(Il Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza politica della AIDALDO-CIA.

Sono inoltre attribuite al presidente le seguenti funzioni:

- a) ha potere di impulso e vigilanza sul buon andamento della AIDALDO-CIA;
- b) convoca le riunioni del Comitato Direttivo e del Consiglio Generale e li presiede;
- c) fissa l'ordine del giorno del Comitato direttivo.
- d) è il rappresentante legale della AIDALDO-CIA a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nomina avvocati e procuratori alle liti;
- e) svolge attività di impulso e vigilanza sull'attività del segretario/direttore nazionale
- f) può conferire deleghe per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze, al vice presidente, ai componenti del comitato direttivo o al segretario/direttore nazionale.

Il presidente e il vice presidente durano in carica quattro anni per non più di due mandati pieni e consecutivi.

art. 10
(I bilanci)

I bilanci dell'AIDALDO-CIA sono redatti secondo i criteri del bilancio della CIA Nazionale, in riferimento e rispetto dei principi di sostenibilità e di equilibrio economico-finanziario. Il Consiglio Generale approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente entro il 30 aprile di ciascun anno. Solo in casi eccezionali, di concerto con la Cia, è possibile approvare il bilancio entro il 30 giugno successivo.

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 30 novembre dell'anno precedente.

I bilanci di cui al precedente comma devono essere trasmessi alla Direzione Nazionale CIA.

In caso di cessazione del rapporto associativo, per qualunque motivo, nulla spetta al socio uscente sul patrimonio della Associazione, né possono essere rimborsati i contributi versati.

art. 11
(Norma di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Regolamento attuativo, ed eventualmente, le norme dello Statuto della CIA, in particolare in caso di irregolare funzionamento degli organi tale da determinare l'inattività dell'AIDALDO-CIA, la direzione nazionale della CIA può in caso di comprovati motivi, commissariare l'Associazione e nominare un commissario che proceda alla gestione dell'associazione fino alla costituzione dei nuovi organi.

art. 12
(controversie)

Per ogni controversia tra soci e per le impugnazioni dei provvedimenti degli organi previsti nel presente statuto, unico competente a decidere è il Collegio dei Probiviri di cui all'art. 18 dello Statuto CIA;

art. 13
(Ratifica dello Statuto e scioglimento dell'Associazione)

Il presente Statuto e ogni sua eventuale modifica deliberata dall'Assemblea elettiva, acquisteranno efficacia previa ratifica della Direzione della CIA.
Lo scioglimento della AIDALDO-CIA è deliberato dall'Assemblea che nomina uno o più liquidatori determinandone numero e poteri.
Tali delibere saranno efficaci solo con la ratifica della Direzione della CIA, la quale stabilirà a quali Enti e/o a quali attività della CIA stessa andrà devoluto il patrimonio netto residuo.